

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro « ad interim » della Marina Mercantile

(PRETI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

e col Ministro della Difesa

(RUFFINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1979

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164, concernente norme sul rilascio delle concessioni a finalità turistiche e ricreative sulle aree del demanio marittimo

ONOREVOLI SENATORI. — L'individuazione delle zone del demanio marittimo aventi vocazioni turistico-ricreative, ai fini della delega di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, e la formazione degli elenchi delle aree in ordine alle quali le funzioni amministrative continueranno ad essere esercitate direttamente dagli organi dello Stato, hanno richiesto procedure laboriose, che non si sono esaurite nel termine ordinatorio del 31 dicembre 1978 stabilito dal suddetto articolo e che soltanto ora si avviano a compimento.

Finchè la delega non diventi operativa con l'approvazione di detti elenchi, le funzioni che sono oggetto di essa vengono ovviamente svolte, nella loro pienezza, dagli organi dello

Stato, che anche per la corrente stagione stanno provvedendo a disciplinare l'uso del demanio a scopo turistico e ricreativo.

Tuttavia recenti interpretazioni, secondo le quali la delega sarebbe già operativa con la scadenza del suddetto termine del 31 dicembre 1978, hanno creato uno stato di incertezza che paralizza l'attività dell'Amministrazione, con grave pregiudizio per gli operatori turistici e per la collettività in genere.

Aggiungasi che i rappresentanti delle Regioni avevano già manifestato preoccupazioni in ordine al condizionamento che all'attività delegata deriverebbe dal rilascio di concessioni pluriennali effettuato dall'autorità marittima alla vigilia dell'attuazione della delega: onde il Ministero della marina mercantile aveva ritenuto opportuno impar-

tire agli organi periferici disposizioni restrittive in ordine al rilascio ed al rinnovo di concessioni, suggerendo peraltro di acquisire il parere delle Regioni interessate. Sul piano della stretta legittimità tali disposizioni non sono comunque esenti da riserve; onde, ad evitare possibili contestazioni, si rende necessario che l'orientamento assunto trovi una sicura base normativa.

Per risolvere una situazione che desta gravi preoccupazioni, considerato lo stato di incertezza circa la competenza degli organi amministrativi e l'estensione dei loro poteri, che impedisce il regolare inizio della stagione balneare ora imminente, cogliendo

anche un suggerimento delle Regioni, si è adottato l'unito provvedimento di urgenza, i cui caratteri della necessità, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione a scopi turistici e ricreativi del demanio marittimo, e dell'urgenza, dal momento che tale chiarimento deve intervenire prima che la stagione balneare abbia pieno inizio, si individuano con la massima evidenza.

\* \* \*

Il decreto-legge viene ora presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164, concernente norme sul rilascio delle concessioni a finalità turistiche e ricreative sulle aree del demanio marittimo.

*Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 31 maggio 1979.*

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a disciplinare, in attesa della operatività della delega alle Regioni prevista dal citato articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il rinnovo e il rilascio delle concessioni, a fini turistici e ricreativi, sul demanio marittimo nell'imminenza dell'inizio della stagione estiva;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri delle finanze e della difesa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

#### Art. 1.

Fino all'approvazione degli elenchi previsti dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le concessioni di cui l'autorità marittima disporrà il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quando l'utilizzazione prevista risponda a finalità turistiche e ricreative, periodi di tempo non superiori all'anno. Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad obbiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorità marittima procederà sentita la Regione territorialmente interessata.

#### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — PRETI — MALFATTI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

